SENT. 87/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Daniela	**ACANFORA**	Presidente
Ida	**CONTINO**	Consigliere -rel
Nicola	**RUGGIERO**	Consigliere
Maria Cristina	**RAZZANO**	Consigliere
Ilaria Annamaria	**CHESTA**	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **61821** del registro di segreteria, proposto da:

- **Area S.r.l. (C.F. 02971560046),** con sede legale in Mondovì (CN), alla via Torino, n. 10/B, in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante dott.ssa Anna Todesco, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Zoppolato, con domicilio digitale eletto all'indirizzo p.e.c. mauriziopiero.zoppolato@milano.pecavvocati.it.

contro:

- **Procura generale della Corte dei conti**, in persona del Procuratore generale *pro-tempore*;
- **Procura regionale della Corte dei conti** presso la Sezione

giurisdizionale per la regione Calabria, in persona del Procuratore regionale *pro-tempore.*

***avverso**:*

la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria n. 127/2024, depositata in Segreteria in data 9 luglio 2024 e notificata in data 11 luglio 2024.

Visti gli atti del giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 17 marzo 2026, con l'assistenza del segretario dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il relatore cons. Ida Contino, l'avv. Alberto Rho, in sostituzione e per delega dell'avv. Maurizio Zoppolato per l'appellante, e la Procura generale nella persona del v.p.g. cons. Luigi D'Angelo .

FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria giudicava irregolare il conto giudiziale n. 35679, relativo alla gestione della riscossione esterna del Comune di Soriano Calabro (VV) e condannava l'agente contabile, Area S.r.l.(già Areariscossioni S.r.l.) al pagamento complessivo di euro 15.751,76 (quindicimilasettecentocinquantuno/76) oltre interessi legali dalla data del pagamento e sino al soddisfo.

2. Questi i fatti di causa.

2.1 Con la relazione n. 3/2022 del 19 dicembre 2022, il magistrato relatore designato all'esame dei conti chiedeva al Presidente della Sezione giurisdizionale la fissazione dell'udienza di discussione affinché fosse disposta l'acquisizione documentale necessaria

all'esame del conto.

Nello specifico, rilevava che, nonostante la richiesta inoltrata con nota del 28 gennaio 2021, ai sensi dell'art.145, comma 3, c.g.c, sollecitata in data 16 marzo 2021 ed in data 3 settembre 2021, l'agente contabile non aveva provveduto a depositare tutta la documentazione necessaria all'esame del conto. Il magistrato, pertanto, con rilievo ufficioso del 13 gennaio 2022, reiterava l'istanza di produzione della documentazione e, nello specifico, chiedeva all'agente contabile: "*1) reversali emesse dall'ente per gli introiti riversati a seguito dell'attività di riscossione posta in essere dal concessionario esterno; 2)i verbali di revisione dell'organo di controllo interno; 3) giornale di cassa riportante gli importi incassati per ciascuna partita ed il totale generale degli introiti, notizie entrambe mancanti sul giornale di cassa trasmesso su foglio excel; 4) copia della determina o della delibera con la quale la convenzione è stata affidata, dagli atti trasmessi infatti non risulta un provvedimento amministrativo formale; 5) copia delle ricevute rilasciate relative al servizio di riscossione; 6) copia del regolamento di contabilità*".

Poiché l'agente contabile, con due pec del 16 febbraio 2022, sosteneva che la documentazione era stata già stata trasmessa in data 14 ottobre 2021, il magistrato, con la citata relazione n. 3/2022, chiedeva al Presidente di Sezione la fissazione dell'udienza.

2.2 Nel costituirsi in giudizio, l'agente contabile produceva la documentazione richiesta ad eccezione delle ricevute delle riscossioni e del giornale di cassa, evidenziando che i pagamenti avvenivano a

mezzo servizio postale; si doleva anche di non aver ricevuto la comunicazione della relazione n.3/2022 dall'amministrazione ed esponeva le modalità di attuazione del rapporto concessorio.

2.3 All'esito dell' udienza del 13 giugno 2023, con ordinanza n.72/2023 il Collegio disponeva l'acquisizione, entro e non oltre il 31/10/2023, a mezzo della Guardia di finanza, della documentazione ancora mancante in atti nonché una sintetica informativa. Nello specifico, chiedeva volersi disporre l'acquisizione "*presso il Comune di Soriano Calabro, delle reversali emesse dall'ente per gli introiti riversati a seguito dell'attività di riscossione posta in essere dal concessionario esterno (in mancanza di esse, infatti, non sarebbe possibile avere contezza di quanto il concessionario ha riversato all'Ente e se corrisponda a quanto riportato sul conto), nonché i verbali di revisione dell'organo di controllo interno; la copia del regolamento di contabilità*".

Presso il concessionario della riscossione, invece, disponeva l'acquisizione di "*una copia ufficiale del giornale di cassa riportante gli importi incassati per ciascuna partita e il totale generale degli introiti".*

Qualora non fosse stata reperita in tutto o in parte detta documentazione, i giudici disponevano l'acquisizione "*presso soggetti avvinti da vincolo contrattuale con l'amministrazione per la gestione delle somme di denaro controverse, di copia autentica dei documenti stessi o di altra documentazione comprovante l'avvenuto versamento o meno presso l'Istituto tesoriere delle somme riscosse dall'agente contabile (a solo titolo esemplificativo estratto-conto del Tesoriere, contabilità dell'agente della riscossione e simili)".*

Il Collegio disponeva inoltre, la restituzione al giudice designato di tutti gli atti (sia quelli depositati dalla difesa del convenuto, sia quelli acquisiti dalla Guardia di finanza) per il completamento dell'istruttoria alla luce della documentazione raccolta e fissava l'udienza per il 13. Febbraio 2024, assegnando termine sino al 31 dicembre 2023 per il deposito di una relazione integrativa da comunicare al convenuto, all'amministrazione ed al p.m.

2.4 **I**n data 24 ottobre 2023 perveniva la relazione della Guardia di finanza, con allegata la documentazione raccolta presso l'agente contabile (in specie bonifici postali e bancari attestanti i versamenti effettuati al Comune di Soriano Calabro) e presso l'ente locale *de quo* (in specie il regolamento di contabilità e la sua modifica, ed i verbali dell'organo di revisione recanti pareri sul preventivo ed il consuntivo dell'esercizio 2017).

2.5 In data 22 dicembre 2023 il magistrato relatore depositava la relazione integrativa, dalla quale emergeva, in primo luogo, la mancata allegazione agli atti del giudizio delle reversali emesse dal Comune, dei verbali trimestrali dell'organo di revisione per le verifiche trimestrali di cassa, della autentica sulle copie dei bonifici bancari e del giornale di cassa ufficiale. Il magistrato, inoltre, evidenziava le seguenti irregolarità formali: il conto era mancante del visto di regolarità e del sigillo dell'ente; era stato parificato con provvedimento del responsabile del Servizio finanziario firmato digitalmente e non datato, provvedimento privo del numero di protocollo o di registrazione sul registro delle determine (generale o di settore). Infine, accertava due

diverse tipologie di ammanco: il primo, pari ad euro 655,33, scaturito dalla differenza dei versamenti indicati nel conto giudiziale e quelli realmente effettuati sul conto di tesoreria, come accertato dalla Guardia di finanza. Il secondo di euro 15.096,43, pari alla differenza tra quanto indicato nel conto come riscosso (euro 58.235,77), e quanto indicato, sempre nel conto, quale somma riversata al comune (euro 16.238,93), al netto dell'aggio (euro 26.900,41).

3. Con la sentenza gravata, la Sezione giurisdizionale per la Calabria, dopo aver escluso anomalie al conto di diritto, confermava gli ammanchi evidenziati nella relazione di irregolarità dal magistrato relatore. Nello specifico, puntualizzava che in ragione dell'art**.** 194 del regolamento di contabilità di Stato (r.d. 23 maggio 1924, n. 827), l'agente contabile è onerato della prova del "discarico" anche in caso di forza maggiore, prova non fornita da Area s.r.l.

Ha quindi statuito l'irregolarità del conto con addebito al contabile, a favore del Comune di Soriano Calabro, della somma complessiva di euro 15.751,76 (euro 15.096,43 per omessi versamenti non dichiarati nel conto e euro 655,33 per versamenti indicati nel conto privi di riscontro nelle contabili dei bonifici), oltre interessi legali dall'omesso riversamento al soddisfo.

4. Con atto notificato in data 9 ottobre 2024, e depositato in Segreteria il 14 ottobre 2024, Area s.r.l., in persona del legale rappresentante **d**ott.ssa Anna Todesco, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Zoppolato ha proposto appello formulando i seguenti profili di censura.

4.1 **Error in iudicando:** ***Insussistenza dell'ammanco imputabile***

all'agente contabile.

L'appellante ha lamentato che i giudici di prime cure, nell'accertare l'ammanco di euro 15.096,43, non avrebbero considerato i diversi criteri operativi che regolano la riscossione e, nello specifico, l'evenienza frequente che tra la data della riscossione dei tributi e la data del versamento delle somme riscosse all'ente impositore possa non esservi perfetta coincidenza. Una tale eventualità, secondo la prospettazione difensiva, si può verificare anche per colpa del contribuente allorché esegua il pagamento con indicazioni errate nel modulo F24. Inoltre, sempre secondo la tesi difensiva, anche il fatturato segue tempi diversi rispetto alla rendicontazione, sicché vi è altro sfasamento tra riscosso e il fatturato; pertanto, la somma riscossa nel 2017 e versata nello stesso anno era destinata a essere compensata nel 2018.

4.2 **Error in iudicando:** ***Insussistenza della differenza tra l'importo risultante dal conto giudiziale e l'importo risultante dai bonifici bancari.***

Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la statuizione relativa all'ulteriore ammanco di euro 655,33 lamentando che nessuna differenza vi è tra la somma indicata nel conto come versata all'Ente (euro 16.238,93), e la somma di fatto incassata dall'Ente (euro 15.583,60). Al contrario, secondo l'articolazione difensiva, Area s.r.l., per un errore di trascrizione, nel mese di giugno, avrebbe versato erroneamente al Comune di Soriano Calabro euro 6.596,45, anziché euro 4.992,71 (all. C). Tale eccedenza sarebbe stata solo in parte

recuperata da Area nel mese di luglio, allorché l'agente contabile ha trattenuto in compensazione euro 327,08.

Di conseguenza, secondo l'assunto difensivo, Area addirittura vanterebbe un credito di euro 1.276,66 nei confronti dell'ente comunale.

5. Con memoria depositata agli atti il 14 ottobre 2025, la Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni per iscritto evidenziando che l'agente contabile non avrebbe fornito alcuna giustificazione degli ammanchi prospettati dal magistrato relatore e dal giudice di prime cure. Ha pertanto concluso chiedendo la reiezione dell'appello.

6. Con memorie in data 17 ottobre 2025 e 24 febbraio 2026, la difesa dell'appellante ha ribadito tutte le doglianze esposte nell'atto di appello.

7. All'odierna udienza, l'avv. Alberto Rho, in sostituzione e per delega dell'avv. Maurizio Zoppolato, ha illustrato le argomentazioni svolte negli scritti difensivi, sottolineando la carenza documentale imputabile esclusivamente all'ente comunale. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello. Il v.p.g. Luigi D'Angelo si è riportato alla memoria conclusionale richiamando il principio di "vicinanza della prova" applicabile anche ai giudizi di conto. Ha concluso come in atti.

La causa è passata in decisione.

DIRITTO

I. L'appello in esame mira alla riforma della sentenza n.127 /2024 con la quale la Sezione giurisdizionale per la regione Calabria ha giudicato irregolare il conto giudiziale n. 35679, relativo alla gestione della riscossione esterna del Comune di Soriano Calabro e ha accertato un

ammanco pari ad euro 15.751,76 (quindicimilasettecentocinquantuno/76), per il quale ha condannato l'agente contabile, Area s.r.l., al reintegro.

II. In considerazione dei profili di censura formulati nell'atto di gravame e delle tesi difensive esposte nell'odierna udienza, si impongono alcune considerazioni in ordine alla natura della responsabilità contabile, la cui conformazione scaturisce dagli art.33 e 194 r.d. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato).

Emerge dalle testé indicate disposizioni che gli agenti contabili rispondono patrimonialmente della differenza tra la quantità di beni o denaro a proprio carico "di diritto" e la quantità realmente esistente "di fatto". Tale differenza, dunque, comporta la responsabilità dell'agente contabile, la cui colpevolezza si presume, sino alla prova gravante sul contabile, che tale differenza non sia a lui imputabile. Si tratta di una speciale e più rigorosa forma di responsabilità, che insorge nel caso in cui l'agente contabile non restituisca i valori gestiti o custoditi. L'art. 194 del r.d. n. 827 del 1924, infatti statuisce che: "*le mancanze, deteriorazioni o diminuzioni di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno né per negligenza né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del denaro o delle cose avute in consegna*".

Di qui la necessità, per l'agente contabile, di ottenere una verifica giudiziale della regolarità della propria gestione mediante lo strumento del giudizio di conto. Come già rilevato anche da questa Sezione in precedenti pronunce, il giudizio di conto "…*è un procedimento dichiarativo di controllo con l'obiettivo di garantire una certezza giuridica sulle gestioni contabili; sicché, appunto, è proprio il deposito del conto giudiziale presso la segreteria della sezione giurisdizionale competente (novità introdotta dall'art. 140 c.g.c.), che rappresenta la domanda con la quale l'obbligato (agente contabile) chiede alla magistratura la declaratoria della regolarità della gestione*" (Sez.II app. n. 197/2024). E ancora "…*per le peculiarità proprie del giudizio di conto, se un "attore" vi è, questo non è altri che lo stesso agente contabile che nel presentare il conto si costituisce in giudizio – in spontanea ottemperanza ad obbligo di legge, ovvero per il tramite del giudizio per resa di conto – sottoponendo la propria attività gestoria all'esame della Corte dei conti, giudice naturale nelle materie che attengono alla contabilità pubblica"*(Sez.II app. n. 411/2012).

Ne consegue che tutta la documentazione giustificativa della gestione deve essere conservata dall'agente contabile onde provare la correttezza della propria attività e ottenere, quindi, il discarico.

Dunque, non può avere alcuna valenza dirimente l'argomentazione esposta dalla difesa dell'appellante all'odierna discussione secondo cui, nella fattispecie, la carenza documentale sarebbe imputabile solo al Comune di Soriano Calabro. Così come, per i motivi di seguito chiariti, le censure formulate nell'atto d'appello non sono idonee a

scalfire la correttezza della sentenza gravata.

Ciò precisato, si prosegue nella disamina delle censure formulate nell'atto di gravame.

III. Con il primo motivo di gravame, Area s.r.l. censura la statuizione dell'ammanco di euro 15.096,43 - pari alla differenza tra quanto indicato nel conto come riscosso (euro 58.235,77), e quanto indicato, sempre nel conto, quale somma riversata al comune (euro 16.238,93), al netto dell'aggio (euro 26.900,41) - opponendo circostanze generiche e apodittiche, che, seppure in astratto avrebbero potuto determinare una non coincidenza del flusso contabile tra il riscosso e il riversato nel corso della gestione contabile in esame (anno 2017), sono tuttavia prive di qualsivoglia riscontro probatorio.

L'appellante, infatti, argomenta che le riscossioni effettuate negli ultimi mesi dell'anno possono essere visibili all'agente contabile solo nell'anno successivo sicché sono riversabili all'Ente impositore a gestione conclusa. Così come rileva che nelle ipotesi in cui il contribuente compili il modello F24 con errori o con imprecisioni, l'agente della riscossione, prima di procedere al riversamento di quanto riscosso, deve svolgere istruttorie più approfondite che giustificano il ritardo della rendicontazione. Ancora, ha evidenziato che la fatturazione degli importi di competenza dell'agente contabile avvengono sempre entro il decimo giorno del mese successivo sicché anche tale circostanza può determinare un disallineamento tra le poste rendicontate, dovendo l'agente contabile calcolare l'aggio prima del versamento.

Dunque, secondo la prospettazione difensiva, la differenza tra il riscosso nel 2017 e il riversato nelle casse del comune nello stesso anno, era destinata ad essere ripianata nell'anno 2018.

Ebbene, tutte le evenienze testé richiamate sono prive del benché minimo riscontro probatorio. L'agente contabile, infatti, nel costituirsi in giudizio, non ha provato che l'ammanco accertato dal magistrato relatore (euro 15.096,43) è stato versato nelle casse del comune di Soriano Calabro nell'anno 2018. Agli atti del giudizio, dunque, non vi è alcuna prova del successivo ripianamento dei flussi contabili esposti nelle dichiarazioni del conto giudiziale, come assunto nell'atto di gravame.

E' corretta, pertanto, la sentenza dei primi giudici laddove dichiara che l'agente contabile non ha fornito alcuna prova del discarico delle somme riscosse nella gestione 2017, il cui onere, in ragione dell'art. 194 innanzi citato, incombeva esclusivamente su di lui.

Dunque, dal conto giudiziale in esame emerge un ammanco privo di giustificazione. Deve pertanto essere confermata la sentenza di prime cure nella parte in cui addebita all'agente contabile la somma di euro 15.096,43. Peraltro, si ribadisce che tale somma è stata calcolata al netto degli aggi spettanti ad Area s.r.l.

È pertanto infondato il primo profilo di censura.

IV. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto un ulteriore ammanco di euro 655,33, pari alla differenza tra l'importo indicato nel conto giudiziale come riversato al comune di Soriano Calabro (euro

16.238,93), e la somma di fatto incassata (euro 15.583,60), come calcolata dal magistrato relatore sommando le contabili dei bonifici.

Per sostenere tale censura, l'appellante, in primo luogo, ha lamentato la non corretta ottemperanza dell'ordinanza n. 72/2023; i giudici, infatti, secondo l'assunto difensivo, avevano disposto che solo ove non fosse stato possibile acquisire le reversali dal Comune, la Guardia di finanza avrebbe dovuto reperire la documentazione attestante il versamento presso l'Istituto tesoriere. Ciò nonostante, i finanzieri avevano direttamente acquisito i documenti presso l'Istituto bancario.

Inoltre, l'appellante ha escluso tale deficit di euro 655,33, assumendo che aveva riversato al Comune un importo superiore a quello indicato nel conto di gestione, pari a euro 17.842,67, anziché euro 16.238,93. Nello specifico, assume che per un errore di trascrizione, nel mese di giugno aveva versato erroneamente al Comune euro 6.596,45, anziché euro 4.992,71 (all. C).

Di conseguenza, secondo l'appellante, non solo Area non ha trattenuto indebitamente l'importo contestato, ma addirittura vanterebbe un credito di euro 1.276,66 nei confronti dell'ente comunale, avendo trattenuto in compensazione solo euro 327,08 nel mese di luglio.

Ebbene, anche detta censura non è idonea a minare la correttezza del capo di sentenza impugnato.

In primo luogo, nessun rilievo dirimente può assumere la modalità operativa della Guardia di Finanza nell'eseguire l'ordinanza n. 72/2023, atteso che comunque sono stati acquisiti tutti i bonifici postali e bancari attestanti i versamenti effettuati dall'agente della riscossione

al Comune di Soriano Calabro; sicché, proprio in ragione di tale acquisizione è stato possibile effettuare il dovuto controllo tra le partite contabili indicate come riversate nel conto giudiziale firmato dall'agente contabile e quelle in concreto effettuate.

Ebbene, da tale controllo è emersa una differenza di euro 655,33, tra il totale versato all'Ente, come risultante dal conto giudiziale, pari ad euro 16.238,93 e il totale dei versamenti risultante dai bonifici, pari ad euro 15.583,60. Si vedano sul punto le tabelle riportate alle pagine 7 e 8 della sentenza di primo grado, i cui dati trovano pieno riscontro in atti.

Correttamente, dunque, anche tale importo è stato addebitato all'agente contabile.

Peraltro, la prospettazione difensiva secondo la quale nel mese di giugno l'agente della riscossione avrebbe versato al Comune la somma di euro 6.596,45, anziché euro 4.992,71, non trova alcun riscontro in atti e nemmeno nell'invocato allegato C.

Il documento contenuto in tale allegato, infatti, non è altro che un estratto conto di Area s.r.l. ove al n. 817 è riportata un'operazione la cui descrizione è "*bonifico da HB Comune di Soriano Calabro riversamento lotto 21 Rif. CIG; importo – 1.931,99 del 15.6.2017*".

Ebbene, tale bonifico, unitamente a quello del 15.6.2017, pari ad € 2.732,47, è stato preso in considerazione dal magistrato relatore per affermare che la somma riversata all'Ente impositore è pari ad € 4.664,46 e non ad € 4.992,71 come indicato nel conto. Ne consegue che tale allegato non prova in alcun modo l'assunto credito di Area nei confronti del comune.

Correttamente, dunque, il magistrato istruttore, e quindi anche la Corte territoriale, ha accertato un ulteriore ammanco di € 655,33, corrispondente alla differenza tra quanto indicato nel conto come riversato (€ 16.238,93) e il totale dei versamenti risultante dai bonifici, (€ 15.583,60), per come puntualmente indicato a pag. 7 e 8 della sentenza.

V. Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato.

Si conferma, pertanto, integralmente la sentenza n. 127//2024 della Sezione giurisdizionale per la regione Calabria e quindi la condanna dell'agente della riscossione esterno del comune di Soriano Calabro, Area s.r.l., alla restituzione delle somme mancanti pari ad € 15.751,76, di cui € 15.096,43, per omessi versamenti non dichiarati nel conto, ed € 655,33, per versamenti non documentati; a tale somma devono aggiungersi gli interessi legali dall'omesso riversamento al soddisfo.

Le spese di questo grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante, ai sensi dell'art.31, comma 1, c.g.c., per il principio della soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello definitivamente pronunciando, nei termini di cui in motivazione, *contrariis reiectis,*

RIGETTA

l'appello proposto da Area S.r.l. e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 127/2024 della Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, depositata in Segreteria in data 9 luglio 2024 e notificata in

data 11 luglio 2024.

SENT. 87/2026

Ai sensi dell'art. 31 c.g.c., condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in euro 128,00 (CENTOVENTOTTO/00).

Così deciso nella camera di consiglio del 17 marzo 2026.

Il Giudice relatore — il Presidente

(dott.ssa Ida Contino) — (dott.ssa Daniela Acanfora)

f.to digitalmente — f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 18 MAGGIO 2026

P. Il Dirigente

dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto
Lucia Bianco